



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 20 Luglio 2021

CASI OPERATIVI

Come beneficiare del nuovo credito d'imposta sanificazione e acquisto dpi?

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Per il superbonus il fabbricato deve essere a prevalente destinazione residenziale

di **Caterina Bruno**

ACCERTAMENTO

Scritture dichiarate inattendibili anche senza ispezioni o verifiche

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Conversione Dta mediante cessione di crediti deteriorati: gli ultimi chiarimenti

di **Alessandro Carlesimo**

PENALE TRIBUTARIO

Il reato di dichiarazione fraudolenta e la continuazione

di **Luigi Ferrajoli**

LEGGERE PER CRESCERE

Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Come beneficiare del nuovo credito d'imposta sanificazione e acquisto dpi?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Quali sono le modalità e le tempistiche, nonché gli adempimenti necessari, per la fruizione del nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto DPI?

L'articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) ha introdotto un nuovo credito d'imposta per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per molti aspetti similare al previgente credito d'imposta sanificazione che era stato introdotto dall'articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

L'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di Legge.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Per il superbonus il fabbricato deve essere a prevalente destinazione residenziale

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) ha introdotto **nuove disposizioni** che disciplinano la **detrazione** nella misura del **110 per cento delle spese** sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di **specifici interventi** da effettuare su **unità immobiliari residenziali** finalizzati alla **efficienza energetica** nonché al consolidamento statico o alla **riduzione del rischio sismico** degli edifici (c.d. **superbonus**).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici (c.d. **ecobonus**) nonché per quelli di **recupero del patrimonio edilizio**, inclusi quelli antisismici (c.d. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli [articoli 14 e 16, D.L. 63/2013](#), convertito dalla L. 90/2013.

La **destinazione residenziale** dell'immobile costituisce requisito essenziale per fruire dell'agevolazione.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli **immobili c.d. di lusso**, ovvero le **unità immobiliari** appartenenti alle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

In seguito alla modifica del **comma 9, lettera a), dell'articolo 119 D.L. 34/2020** ad opera dell'[articolo 1, comma 66, lettera n\), L. 178/2020](#), l'agevolazione del superbonus spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, ovvero composti da 2 a 4 unità immobiliari anche se distintamente accatastate, possedute da **un unico proprietario** o in **comproprietà** da più persone fisiche.

Ai fini del **computo delle unità immobiliari**, le **pertinenze**, anche se distintamente accatastate, **non vanno considerate autonomamente**, pertanto, **può fruire del superbonus anche l'unico proprietario** di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico **sulle parti comuni** del predetto edificio.

Tuttavia, in presenza di un fabbricato composto da **più unità immobiliari** anche se posseduti da un unico proprietario, la **destinazione residenziale** deve riguardare l'edificio **nella sua interezza** e si determina sulla base di un **requisito di prevalenza** della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, basato sulla **nozione della superficie complessiva** (cfr.: [circolare 30/E/2020](#)).

Senza addentrarci nelle numerose **difficoltà interpretative** che la predetta nozione inserita nell'ormai abrogato **articolo 6 D.M. 1072/1969**, che la ricollegava alla definizione di **abitazione c.d. "di lusso"**, ha ingenerato determinando l'insorgere di un copioso contenzioso in merito alla sua corretta definizione, a parere di chi scrive il richiamo alla **nozione di superficie complessiva** ai fini che interessano **può diventare un'insidia per il contribuente** che dovrà fare molto bene i propri calcoli prima di procedere alla fruizione della detrazione.

Con il chiarimento reso nella **risposta all'interrogazione in commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021** in merito all'applicazione del superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi, è stato specificato che **al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio** si considerano anche le unità immobiliari con **destinazione diversa** da quella **residenziale**.

Per il calcolo della **superficie complessiva** delle unità immobiliari destinate a residenza **vanno conteggiate**, dunque, **tutte le unità immobiliari** residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle predette **categorie catastali escluse** dal superbonus.

Quindi, in caso di edificio **"residenziale nel suo complesso"** ossia qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia **superiore al 50 per cento**, è possibile ammettere al superbonus **anche gli interventi realizzati sulle unità non residenziali**, ad esempio uffici e/o depositi e magazzini. **Resta, tuttavia, esclusa**, la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative ad **interventi "trainati"** realizzati **sulle singole unità non residenziali**.

L'**unico proprietario di più unità immobiliari** facenti parte del **medesimo corpo di fabbrica** può pertanto accedere al superbonus una volta verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia **residenziale nella sua interezza** (cfr.: [risposta all'istanza di interpello n. 397/2021](#)).

Qualora, invece, la **superficie complessiva** delle unità immobiliari destinate a residenza **sia inferiore al 50 per cento** e, dunque, si verta in ipotesi di **edificio "non residenziale nel suo complesso"** il superbonus spetta solo per **gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione** comprese nel medesimo edificio.

In questo caso **l'unico proprietario** potrà fruire del superbonus **anche per gli interventi trainati** realizzati sulle **unità residenziali**, sempreché queste ultime non rientrino tra le **categorie catastali escluse** (A/1, A/8 e A/9).

ACCERTAMENTO

Scritture dichiarate inattendibili anche senza ispezioni o verifiche

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

Scatta l'**accertamento induttivo puro** quando l'**assoluta inattendibilità delle scritture** consente di **prescindere completamente dalle stesse**: la valutazione della sussistenza di tale presupposto, però, **non richiede sempre un'ispezione o una verifica** presso il contribuente, ben potendo emergere da **dichiarazioni di terzi e indagini bancarie**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20436**, depositata ieri, **19 luglio**.

Il caso riguarda una **Srl** e il suo **socio unico**, ai quali erano stati notificati **avvisi di accertamento** a seguito di alcuni **movimenti bancari**, di consistente importo, **individuati sul conto corrente del nipote del socio della società**: movimenti che lo stesso **nipote** aveva qualificato **interamente ascrivibili allo zio**.

La vicenda giungeva dinanzi alla **Corte di Cassazione** e il contribuente lamentava, oltre alla mancata instaurazione del contraddittorio, l'illegittimità dell'**accertamento induttivo** operato **in assenza di attività ispettiva o di controllo** sulla contabilità, nonché **l'omessa considerazione dei costi ai fini della rideterminazione induttiva** del reddito.

Tralasciando le conclusioni raggiunte in merito all'omessa instaurazione del contraddittorio, giova evidenziare che, nel caso di specie, **non erano mai state analizzate le scritture contabili della società**, essendo l'intero **accertamento induttivo** fondato sulle **dichiarazioni dell'unico socio**, il quale aveva confermato che **tutte le movimentazioni bancarie non erano state riportate nel bilancio**.

Come ricorda tuttavia la **Corte di Cassazione**, il discriminio tra **accertamento analitico-induttivo** e **accertamento induttivo puro** sta proprio nel fatto che, **nel primo caso**, l'**inattendibilità** delle scritture contabilità è solo **parziale** (e, dunque, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza non sono tali da consentire di prescindere dalle stesse), mentre nel **secondo caso** l'**inattendibilità è assoluta**, e la sua gravità consente di prescindere completamente dalle scritture contabili.

L'inattendibilità delle scritture, d'altra parte, **non deve necessariamente essere valutata all'esito di una ispezione o una verifica** presso il contribuente, ben potendo emergere anche da altri elementi, tra i quali possono assumere rilievo anche le **dichiarazioni di terzi e le indagini bancarie**.

Un altro importante principio ribadito nella sentenza in esame riguarda poi il riconoscimento dei **maggiori costi nell'ambito dell'accertamento induttivo**, con esclusivo riferimento però, alle **imposte dirette**.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'**accertamento induttivo puro**, infatti, il rispetto del **principio della capacità contributiva** impone il riconoscimento non solo dei **maggiori ricavi**, ma anche **dell'incidenza percentuale dei costi**, che vanno quindi comunque **detratti**, sebbene in **maniera presuntiva**.

Da questa situazione deve pertanto esserne tenuta **ben distinta** un'altra, ovvero quella conseguente ad un **accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie**: in quest'ultimo caso, infatti, è il **contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili**, non potendo l'Ufficio riconoscerli forfettariamente (**Cassazione, n. 24422/2018; Cassazione, n. 21828/2018; Cassazione, n. 22868/2017**).

A diverse conclusioni è invece possibile giungere con riferimento all'**Iva**: sussistendo i presupposti per l'**accertamento induttivo puro**, in conseguenza ad un'omessa fatturazione, **non assumono alcun rilievo i costi di produzione** (**Cassazione, n. 21828/2018**).

AGEVOLAZIONI

Conversione Dta mediante cessione di crediti deteriorati: gli ultimi chiarimenti

di Alessandro Carlesimo

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 44-bis D.L. 34/2019](#) prevede la possibilità di **tramutare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferibili alle perdite fiscali ed eccedenze di Ace inutilizzate dalle società**.

La suddetta trasformazione è subordinata all'avvenuta **cessione a titolo oneroso di crediti in sofferenza** verso controparti non correlate (più precisamente, società non legate da rapporti di controllo ex [articolo 2359 cod. civ.](#) e non soggette a controllo comune).

La disciplina di riferimento è stata introdotta dall'[articolo 55 D.L. 18/2020](#), integrata ad opera dell'[articolo 72 D.L. 104/2020](#) (cd. Decreto Agosto) e, da ultimo, **rivisitata dal Decreto Sostegni-bis che ha prorogato la misura di un anno, concedendo alle imprese la possibilità di cedere crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2021** ([articolo 19, comma 1, D.L. 73/2020](#)).

Affinché la conversione possa avvenire è necessario che, **alla data della cessione**:

- le **perdite fiscali non siano state ancora computate in diminuzione** del reddito imponibile;
- il **rendimento nozionale** degli incrementi Ace non sia stato ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta.

Non risulta invece rilevante lo stanziamento della fiscalità differita in bilancio: la norma dispone che la conversione è possibile a prescindere dall'iscrizione delle "DTA" nell'attivo patrimoniale.

Ai fini della trasformazione in credito di imposta:

- i **componenti possono essere considerati fino a concorrenza del 20% del valore**

- nominale dei crediti deteriorati ceduti;**
- **i crediti ceduti possono essere considerati per un valore massimo di 2 miliardi di euro** (per ciascuno degli anni 2020 e 2021), determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate (rispettivamente, entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021) dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 cod. civ. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La conversione in credito delle Dta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti e costituisce un **evento irreversibile**: da tale momento non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'[articolo 84 Tuir](#) relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta; non sono deducibili, né fruibili tramite credito d'imposta, le **eccedenze del rendimento nozionale** relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta in base alle stesse disposizioni.

Il credito è suscettibile di utilizzo in compensazione senza limiti, può essere ceduto a terzi oppure può essere chiesto a rimborso.

All'interno di alcuni documenti di prassi, **l'Amministrazione Finanziaria ha avuto occasione di chiarire alcuni aspetti peculiari del regime**. *In primis*, l'ambito soggettivo di applicazione.

A tal proposito, nella [risposta all'istanza di interpello n. 96/2021](#), l'Agenzia ha identificato quali destinatari dell'agevolazione non soltanto le società, ma anche quei soggetti equiparati, ai fini fiscali, alle società di capitali ([articolo 81 Tuir](#)), nonostante la norma sopra descritta menzioni espressamente le società.

Su questa falsariga, è stato confermato che l'agevolazione compete anche ai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett.b\), Tuir](#) (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).

Un altro importante chiarimento si evince dalla [risposta all'istanza di interpello n. 193/2021](#), nella quale è stato meglio delineato l'alveo delle perdite "convertibili".

Le attività fiscali possono formare oggetto di conversione se le perdite fiscali da cui derivano sono maturate: restano perciò escluse le perdite in corso di formazione, ovvero quelle non consuntivate in dichiarazione (analogia regola può verosimilmente applicarsi anche alle eccedenze di Ace *in fieri*).

Un ulteriore elemento degno di nota si evince nella [risoluzione AdE 44/E/2021](#).

Nel documento citato si chiariscono i risvolti operativi connessi **all'individuazione dei crediti inesigibili oggetto di smobilizzo**. Il legislatore, infatti, al comma 5 dell'[articolo 44-bis](#), si limita a definire il presupposto al verificarsi del quale il debitore si presume inadempiente (mancato

pagamento che si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto) senza tuttavia specificare rispetto a quale credito o crediti questi debba risultare insolvente.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **l'inadempimento deve intendersi riferito al singolo rapporto creditorio e, dunque**, “*alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto creditorio, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda tout court inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore sia degli altri creditori*”.

Altro importante chiarimento presente nel documento di prassi attiene **alle modalità di determinazione del canone dovuto a seguito dell'opzione, con particolare riguardo alla base di commisurazione del 1,5 %**, ottenuta per differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformate e le imposte sul reddito versate così come risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente ([circolare 32/E/2016](#)).

Ai fini della determinazione della suddetta base di calcolo del canone, si ritiene che nel primo aggregato **non debbano essere considerate le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni non dedotte ex articolo 106, comma 1, Tuir, in quanto non rientranti tra quelle “qualificate” ai sensi dell'[articolo 2, commi da 55 a 57, D.L. 225/2010](#)**.

Infine, ulteriori considerazioni sono state fatte in riferimento alla **tempestività dell'opzione da esercitarsi entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti** (articolo 34-bis, comma 3).

L'Amministrazione, pur rimarcando che l'adempimento è condizionante ai fini del perfezionamento della conversione, ha dichiarato **tollerabili i ritardi (in buona fede) che non abbiano prodotto danni per l'Erario**, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento, affermando così che **il contribuente può esercitare l'opzione prevista anche in un momento successivo al termine previsto** – purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile – mediante l'inoltro della comunicazione alla pec della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ed il versamento della **sanzione in misura fissa pari a 250 euro**.

PENALE TRIBUTARIO

Il reato di dichiarazione fraudolenta e la continuazione

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) disciplina il reato di **dichiarazione fraudolenta**, prevedendo che “È punito con la **reclusione da quattro a otto anni chiunque**, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi passivi fintizi**. Il fatto si considera commesso avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** quando tali fatture o documenti sono **registrati nelle scritture contabili obbligatorie**, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fintizi è inferiore a **euro centomila**, si applica la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni**”.

Come si può notare dalla formulazione della fattispecie in disamina, la condotta costituisce reato a prescindere dal superamento di una **soglia di punibilità** e **l'evasione** viene sanzionata espressamente sia con riferimento alle **imposte sui redditi** sia in relazione all'**imposta sul valore aggiunto**.

Il **D.Lgs. 158/2015** ha introdotto una significativa **modifica** alla norma, **eliminando l'aggettivo “annuali” riferito alle dichiarazioni**, estendendo di fatto l'ambito applicativo della disposizione.

Infatti, secondo la novella, oggi l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è comportamento punito **anche in relazione a dichiarazioni non annuali**, quali ad esempio le dichiarazioni dei redditi infra-annuali conseguenti alla messa in liquidazione di una società, le dichiarazioni nell'ipotesi di **trasformazione, fusione e scissione societarie**, le dichiarazioni di **operazioni intracomunitarie** relative agli acquisti o le **dichiarazioni mensili di acquisti di beni e servizi** compiuti da enti o altre associazioni non soggetti passivi di imposta.

Un problema interpretativo che può sorgere in ordine alla lettura della norma in esame attiene la questione se il reato di evasione punito dall'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) sia da considerarsi come un **unico illecito** oppure se sia configurabile una **pluralità di delitti**, a cui potrà conseguentemente applicarsi l'istituto della **continuazione**.

È opportuno ricordare, sotto tale profilo, che, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 81, commi 1 e 2, c.p.](#), “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi **con una sola azione od omissione** viola **diverse disposizioni di legge** ovvero **commette più violazioni della medesima disposizione di legge**. Alla stessa pena soggiace chi **con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge**”.

L'istituto in questione incide sulla quantificazione della pena concretamente da infliggere, in ragione della **plurioffensività del comportamento tenuto dall'agente**.

La Corte di Cassazione, con la recente **sentenza n. 13275/2021**, ha risposto al descritto interrogativo, pronunciandosi in favore dell'**applicabilità dell'istituto della continuazione**.

In particolare, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, “deve infatti ritenersi infondato qualsiasi dubbio sulla natura di detti reati, in particolare se trattasi di un unico delitto, ovvero, se, considerata la formulazione normativa, possano considerarsi coesistenti nella medesima disciplina due distinti reati connessi ai distinti obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, potendo nella seconda eventualità contestarsi anche l'**articolo 81 c.p.**, per la continuazione, con conseguente aumento della pena”.

In altre parole, se la condotta illecita descritta dalla fattispecie penale in esame riguardi sia la dichiarazione ai fini delle imposte dirette sia quella ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per il Giudice di legittimità è **configurabile una pluralità di reati**, con la conseguenza che **potrà trovare applicazione il menzionato istituto della continuazione**.

Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, “**indiretta conferma** di tale assunto si rinviene in quella giurisprudenza che ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di **omessa dichiarazione**, [D.Lgs. n. 74 del 2000, ex articolo 5](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 158 del 2015](#), è necessario e sufficiente che l'imposta evasa, con riferimento a ciascuna delle distinte imposte considerate, sia superiore a 50.000 Euro, **non potendosi sommare, ai fini della determinazione dell'imposta evasa, le imposte sui redditi e quelle sull'Iva**”.

LEGGERE PER CRESCERE

Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto - Recensione

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Parlare del libro di **Gianluca Gotto**, "Le coordinate della felicità", è una carezza all'anima. Farne la recensione, un'impresa non facile perché rinchiudere in 450 parole l'essenza di questo libro, è come cercare di cogliere lo spirito del **vivere sereni** e cercare di conservarlo in una piccola scatola.

Si tratta del primo di tre libri scritti da Gianluca, nato a Torino, classe '91. Racconta di sé e della ribellione del suo animo all'età di 21 anni (esattamente 10 anni fa) quando lasciò il posto fisso in cui a fatica respirava e tantomeno sognava, alla ricerca di un unico **sogno**: vivere il suo tempo e farlo in modo sereno.

Tanti di noi penseranno che è un'utopia o il pensiero di un ventenne, magari illuso o mantenuto, chissà. Niente di tutto ciò. A distanza di 10 anni, Gianluca ha realizzato il suo sogno (molto tempo fa a dire il vero), vivendo di poco dato che ha abbracciato uno stile **minimalista**, fatto di pochi oggetti e tante esperienze. La sua casa è ovunque egli vada, in qualsiasi continente e di fianco alla sua Claudia.

Comprato un biglietto di sola andata per l'Australia, con pochi soldi sul conto corrente, ha iniziato a lavorare con un *work experience* e ha cambiato diverse occupazioni prima di trovare quello che ancora oggi è la sua occupazione: un **nomade digitale**.

Ha fatto il cameriere, il tuttofare in cucina, il panificatore, l'operaio in fabbrica pur cosciente che niente di tutto ciò aveva il sapore della **libertà**: quella di vivere la vita con un ritmo lento e godendo ogni attimo.

La caparbietà di voler trovare il suo posto nella vita, senza vestire abiti altrui o scarpe strette, hanno avvicinato Gianluca al **mondo digitale**. Mettendo a frutto la sua passione per la scrittura, ha iniziato a lavorare da remoto come **web writer**.

Vivendo qua e là lungo il sud est asiatico, con il suo pc e una connessione, la sua giornata lavorativa poteva contare alcune ore di scrittura per la **redazione di articoli** che gli venivano commissionati.

Non gli pareva vero poterlo fare fino a quando arrivò il primo bonifico di 700 euro. Realizzare un sogno si può e Gianluca possiede, a mio parere, una ricchezza che tanti vedono come irraggiungibile: la **serenità**.

Ha fondato una **community** di appassionati che lo segue in giro per il mondo, scritto 3 libri e spesso quando più ho bisogno di fermare il treno e rimettermi sui binari giusti, leggo tra i suoi vecchi post parole di calma, accettazione e speranza. Un libro che per me è nella *top ten* tra quelli di crescita personale ed ogni volta che ne parlo, puntualmente Gianluca mi manda un messaggio per ringraziarmi.

Non sono famosa né ci conosciamo personalmente, ma Gianluca sa bene che **dire grazie** è un modo per vivere meglio e far stare bene chi ci è intorno.

